



# Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913

Roma <sup>1913</sup> Martedì, 8 luglio

Numero 158

## DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

## AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

### Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9  
> a domicilio e nel Regno: > > 30; > > 19; > > 10  
Per gli Stati dell'Unione postale: > > 30; > > 19; > > 10  
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35  
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

### Inserzioni

Atti giudiziari . . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.  
Altri annunzi . . . . . > 0.20

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla  
Amministrazione della Cassella.  
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

## SOMMARIO

### Parte ufficiale.

**Leggi e decreti:** Legge n. 632 recante provvedimenti per combattere l'alcoolismo — Legge n. 702 concernente la protezione del bacino idrologico di Montecatini — Legge n. 747 riguardante la reintegrazione dell'assegno ad personam a favore dei vice brigadieri e dei commessi dipendenti dal Ministero delle poste e dei telegrafi, che ne subiscono la perdita o la riduzione per effetto di promozioni a stipendio non superiori al minimo, avvenute contemporaneamente o prima dell'applicazione della legge 25 giugno 1911, n. 575 — Legge n. 764 che autorizza maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-1913; e maggiori spese e proroga del termine indicato dall'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 312, e della facoltà accordata al Governo coll'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 — R. decreto n. 610 col quale vengono determinate le somme dovute ad enti morali ecclesiastici conservati per effetto della conversione dei loro beni immobili — RR. decreti nn. 760, 761 e 762 riflettenti: *Trasformazione di oneri di culto a favore di un ospizio erigendo — Erezione in ente morale e relativa approvazione di statuto — Soppressione del posto di vice console a Melbourne e aumento d'assegno ai titolari dei posti consolari in Melbourne, Patrasso e Adalia — Relazione e R. decreto per la rimozione dalla carica del sindaco del comune di Teora (Avellino) — Ministero delle finanze e della guerra: Disposizioni nei personali dipendenti — Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Smarrimenti di ricevuta — Direzione generale del tesoro — Prezzo del cambio dei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione — Ministero di agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale del commercio: Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno — Concorsi.*

### Parte non ufficiale.

**Diario estero** — I Sovrani d'Italia in Isvezia — Dalla Libia — Cronaca italiana — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

## PARTE UFFICIALE

### LEGGI E DECRETI

Il numero 632 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

**VITTORIO EMANUELE III**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### CAPO I.

Della vendita al minuto e del consumo di bevande  
alcoliche nei pubblici esercizi

### Art. 1.

È vietata senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcoliche, che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, ancorchè l'esercente sia munito della licenza di esercizio di cui all'art. 50 della legge di pubblica sicurezza.

Tale disposizione è applicabile anche ai venditori ambulanti di cui all'art. 72 della legge di pubblica sicurezza.

L'autorizzazione non deve essere concessa alle cantine delle caserme, agli spacci ambulanti nei campi militari di manovra, agli spacci di cibi e bevande degli stabilimenti di ricovero, di lavoro e di pena dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, ed infine agli esercizi previsti dall'art. 59 della legge di pubblica sicurezza.

### Art. 2.

L'autorizzazione di cui nel precedente articolo non può essere concessa senza il parere della Giunta comunale, nè senza il voto favorevole di una speciale Commissione permanente stabilita nel capoluogo della Provincia.

La Commissione è composta:

- a) del prefetto o di un consigliere di prefettura da lui delegato;
- b) di un membro designato dal Consiglio provinciale;
- c) di un membro nominato dal Consiglio provinciale di sanità;
- d) del medico provinciale;
- e) di un funzionario di pubblica sicurezza, scelto dal prefetto.

L'autorizzazione vale fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata accordata; alla scadenza potrà essere rinnovata con apposizione di visto per parte del prefetto.

Essa è strettamente personale, nè può essere ceduta, o servire per più di un esercizio.

Il provvedimento dato dal prefetto sulla domanda di autorizzazione è definitivo.

#### Art. 3.

Spetta alla Commissione suddetta di stabilire le norme generali circa gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, e le ore nelle quali è permessa la vendita delle bevande alcooliche indicate all'art. 1, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella Provincia.

Restano ferme le facoltà date all'autorità di pubblica sicurezza dall'art. 56 della legge 30 giugno 1889, limitatamente all'abbreviazione degli orari stabiliti.

La vendita delle bevande alcooliche di cui all'art. 1 è assolutamente vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni amministrative o politiche. Per le nuove concessioni di licenze, la Commissione medesima determinerà inoltre le distanze minime tra gli esercizi, nei quali si vendano bevande spiritose di qualsiasi genere, e gli ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme.

#### Art. 4.

È vietato ai pubblici esercenti di somministrare ai minori degli anni 16 le bevande alcooliche di cui all'art. 1.

È loro vietato parimente di somministrare bevande contenenti alcool in qualsiasi misura alle persone che si trovino in istato di ubriachezza o che palesemente siano in uno stato anormale per debolezza od alterazione di mente.

Non è permesso di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento, o per il pagamento delle mercedi agli operai.

#### Art. 5.

È vietato di corrispondere in tutto o in parte la mercede dovuta agli operai in quelle bevande alcooliche di cui all'art. 1.

#### Art. 6.

Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nel Regno, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio ».

Sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengano dell'infuso di assenzio come sostanza aromatica, senza pregiudizio di quanto è stabilito nell'art. 42 della legge sanitaria.

#### Art. 7.

Nei Comuni o frazioni di Comuni nei quali esistano esercizi di vendita o di consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda alcoolica in numero tale da superare il rapporto di uno per 500 abitanti, non può essere concessa alcuna nuova licenza per apertura di tali esercizi.

Questa disposizione non si applica al proprietario che vende al minuto il vino dei propri beni.

## CAPO II.

### Disposizioni penali e transitorie

#### Art. 8.

Con decreto Reale, a proposta dei ministri dell'interno e delle finanze ed inteso il voto del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato di adoperare, o per cui si stabilisca che non possano eccedere determinate proporzioni, nella fabbricazione delle bevande alcooliche.

Tale elenco sarà riveduto ogni biennio. La infrazione al divieto è punita coll'ammenda da L. 100 a 500, oltre alla confisca e distruzione delle bevande, senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 42 della legge sanitaria, e delle maggiori penalità previste dal libro II, titolo VII, capo III del Codice penale, ove siano applicabili.

#### Art. 9.

I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche sono tenuti a fare denuncia al prefetto dell'apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi e ad uniformarsi, oltre che al disposto del precedente articolo, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, sotto pena della chiusura di ufficio a cura dell'autorità sanitaria provinciale.

#### Art. 10.

I contravventori al disposto degli articoli 1 e 4 sono puniti con le pene previste dall'art. 489 del Codice penale.

In caso di recidiva il giudice aggiunge la revoca della licenza. Ove sia prodotto appello, opposizione o ricorso, la sentenza deve nondimeno essere comunicata all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ordinerà la sospensione della licenza.

Il contravventore non potrà conseguire una nuova licenza se non trascorso il termine che il giudice avrà fissato nella sua sentenza e che non sarà maggiore di un biennio.

I contravventori al divieto degli articoli 3 e 5 sono puniti con l'ammenda da L. 30 a 100. La stessa pena si applica ai contravventori all'art. 6, oltre al sequestro ed alla confisca della merce.

Le trasgressioni al disposto del secondo e terzo capoverso dell'art. 2 sono punite a termini dell'art. 449 del Codice penale.

Per i reati commessi a danno dei conduttori di pubblici esercizi o persone da loro dipendenti, a causa o in occasione della osservanza degli obblighi ad essi imposti dalla presente legge, si procede di ufficio ancorchè i reati siano di tal natura per cui a norma del Codice penale, sarebbe necessaria l'istanza privata.

#### Art. 11.

Colui che sarà stato per due volte condannato per essere stato colto in istato di ubriachezza molesta e repugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubriachezza, non potrà essere compreso come elettore nelle liste politiche ed amministrative e nelle liste dei giurati, e verrà cancellato ove sia stato iscritto.

Tale provvedimento avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata, o altrimenti estinta, l'ultima condanna definitiva.

In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

#### Art. 12.

Dall'importo di ciascuna delle pane pecuniarie applicate in virtù della presente legge e del regolamento per l'esecuzione di essa, sarà prelevata una parte, da determinarsi nel regolamento, per essere assegnata a titolo di premio ai funzionari o agenti di pubblica sicurezza che abbiano accertato la contravvenzione.

#### Art. 13.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'interno e di gra-

ia e giustizia, intesi il Consiglio superiori di sanità ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto entro sei mesi alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Nel regolamento si potrà comminare la ammenda fino a L. 100 per le infrazioni alle norme del regolamento stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

*Il numero 702 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le sorgenti di acque minerali del bacino idrologico di Montecatini costituito dei territori di Bagni di Montecatini e dei Comuni limitrofi sono poste sotto la protezione della presente legge.

A tal fine nei territori medesimi è vietato a chiunque di fare scavi, perforazioni, trivellazioni o di manomettere comunque il sottosuolo per estrazioni o ricerca di acque o sostanze minerali.

Art. 2.

Il prefetto della Provincia può, su motivata istanza, autorizzare nella zona soggetta a divieto l'esecuzione di opere previste nel precedente articolo.

Art. 3.

Il decreto del prefetto che autorizza l'esecuzione dei lavori non potrà essere rilasciato senza il parere dell'ufficio delle miniere e del Consiglio sanitario provinciale, e se non sarà stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali i lavori potrebbero dar luogo.

Art. 4.

La cauzione di cui al precedente articolo è stabilita con decreto del prefetto su proposta dell'ufficio delle miniere e deve essere prestata presso una Cassa pubblica che sarà indicata nel decreto del prefetto.

Art. 5.

Qualunque altro lavoro a scopi diversi da quelli sopra accennati dovrà essere denunciato un mese prima del suo inizio al prefetto, il quale potrà opporsi alla sua esecuzione con decreto motivato provvisoriamente eseguibile.

Decorso il termine suddetto senza opposizione del prefetto, il lavoro potrà essere iniziato.

In caso di urgenza il prefetto potrà permettere la immediata esecuzione del lavoro.

Art. 6.

Nessun lavoro potrà essere eseguito alle sorgenti attualmente esistenti senza l'autorizzazione del prefetto da rilasciarsi con norme stabilite nell'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

Il prefetto potrà ordinare la sospensione dei lavori eseguiti in contravvenzione alle disposizioni del precedente articolo: potrà anche ordinare la sospensione di quelli eseguiti in conformità all'art. 5, qualora siano riconosciuti nocivi al regime delle sorgenti esistenti nel bacino idrologico.

Il decreto del prefetto sarà provvisoriamente eseguibile.

Art. 8.

Il prefetto potrà anche ordinare la provvisoria chiusura della fonte, se in qualunque modo i lavori in essa eseguiti fossero dannosi al regime delle acque del bacino idrologico, o la fonte stessa fosse riconosciuta dal Consiglio sanitario provinciale in condizioni contrarie all'igiene.

Art. 9.

Contro tutti i decreti del prefetto è ammesso il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato in conformità della legge 31 marzo 1880.

Art. 10.

L'Amministrazione demaniale ha facoltà di procedere alla espropriazione delle sorgenti private di acque minerali attualmente esistenti nel bacino idrologico di Montecatini e di quelle che in qualunque modo si manifestassero in avvenire, nonchè dei terreni e fabbricati alle medesime annessi.

Tale facoltà quanto alle sorgenti attuali è limitata ad un decennio dalla promulgazione della presente legge.

L'indennità da corrisponderci ai proprietari espropriati sarà determinata caso per caso, uditi il proprietario ed il Ministero delle finanze, con relazione unica sommaria, da un Collegio di tre arbitri amichevoli compositi, nominati uno dall'Amministrazione espropriante, l'altro dal proprietario espropriato, ed il terzo dal primo presidente della Corte di cassazione di Firenze, il quale nominerà pure gli altri due periti, qualora non vi provvedano le parti.

La determinazione dell'indennità avrà luogo in base al valore che le sorgenti, i terreni ed i fabbricati avrebbero in una libera contrattazione di compravendita, fatta però astrazione da ogni maggior valore per considerazione di terreni fabbricabili e di stabili-